



COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO
 C.A.P. 24035 - P.zza Papa Giovanni XXIII, 20
 Codice Fiscale 80016350169 - Partita IVA 00923020168
 Email: info@comune.curno.bg.it
<http://www.comune.curno.bg.it>

1079

N. Ord. 69/2012

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI CURNO. RIDUZIONE FINO AL 15 APRILE 2013, DI UN'ORA DELLA DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

IL SINDACO

ORDINA

- di ridurre di un'ora la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici ¹che, pertanto, non potrà superare le 13 (tredici) ore giornaliere, ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie²:

- E.1 edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari;
- E.3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- E.6 edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili solo se adibiti a scuole materne o asili nido;
- E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

- di disporre la decorrenza della limitazione della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui al precedente punto con inizio da oggi e termine il giorno 15 aprile 2013.

MOTIVAZIONE

La Giunta Regionale della Lombardia ha indicato con alcuni provvedimenti³ le misure necessarie per ridurre le emissioni in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2006

¹ come definita dal Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia"

² E' esclusa dall'applicazione della presente ordinanza la casistica contemplata al comma 6 dell'articolo 9 del D.P.R. 412/1993.

³ deliberazioni di giunta regionale n. 7635 dell'11 luglio 2008 e n. 9958 del 29 luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare - Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 8/3290 del 2007 "Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria"

Affari Generali 035/603010
 Polizia Municipale 035/603070
 Biblioteca 035/603009

Ragioneria 035/603030
 Tecnico 035/603060
 Serv. alla persona 035/603040

Tributi 035/603020
 Anagrafe 035/603050
 Fax 035/603005



COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO
 C.A.P. 24035 - P.zza Papa Giovanni XXIII, 20
 Codice Fiscale 80016350169 - Partita IVA 00923020168
 Email: info@comune.curno.bg.it
<http://www.comune.curno.bg.it>

"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

Tali provvedimenti regionali, validi anche nella precedente stagione invernale (2011/2012), dettano obblighi e divieti per il traffico veicolare e per altre potenziali sorgenti inquinanti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale.

Dai valori relativi al materiale particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), relativi alla zona A I della Provincia di Bergamo, è stato rilevato che nel corso della stagione termica 2011 - 2012 sono stati diversi gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti.

In considerazione dei possibili episodi di superamento dei valori limite di qualità dell'aria, fin dal 2010 l'Amministrazione Provinciale di Bergamo convoca periodicamente tutti i Comuni appartenenti alla zona A I a riunioni di coordinamento (Coordinamento Comuni Area A I della Provincia di Bergamo) nel corso delle quali vengono esaminati i dati disponibili e valutati possibili provvedimenti omogenei da applicare all'area critica in questione.

Il Coordinamento Comuni dell'Area A I si è riunito il 9 ottobre 2012, valutando nuovamente l'opportunità di adottare provvedimenti omogenei in tutti i Comuni appartenenti all'area critica in questione e proponendo all'attenzione dei Sindaci un documento di azioni denominato "Patto per l'aria".

Nel suddetto documento è prevista la limitazione per un un'ora giornaliera del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento poiché anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria.

Curno ricade nella Zona climatica E⁴ in cui l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile⁵.

Per le motivazioni sopra esposte, attraverso l'ordinanza, la durata giornaliera di attivazione è ridotta di un'ora da 14 ore a 13 ore.

DISPONE

che:

- in caso di mancato rispetto della riduzione di un'ora della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di cui ai precedenti punti sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00;

⁴ definita dal decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 "Regolamento recante norme per la Progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

⁵ come limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e per una durata giornaliera massima di attivazione di 14 ore.




COMUNE DI CURNO

PROVINCIA DI BERGAMO
 C.A.P. 24035 - P.zza Papa Giovanni XXIII, 20
 Codice Fiscale 80016350169 - Partita IVA 00923020168
 Email: info@comune.curno.bg.it
<http://www.comune.curno.bg.it>

- La Polizia Locale curi l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- alla presente Ordinanza venga data la più ampia comunicazione al pubblico (Albo pretorio on line, sito internet, comunicati stampa ai quotidiani e alle TV) per tutto il tempo di validità del provvedimento.

INFORMA

che è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia⁶, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso⁷.



**Il Sindaco
 Perlita Serra**

Perlita Serra

Curno, 23 NOV. 2012

⁶ Legge 6 dicembre 1971 n. 1034

⁷ Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.